CAMERA DEI DEPUTATI N. 921

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZENONI, BISTAFFA

—

Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Borgomanero

Presentata il 13 luglio 1994

ONOREVOLI DEPUTATI ! — L'attuale provincia di Novara comprende le circoscrizioni del tribunale di Novara e del tribunale di Verbania; la circoscrizione del tribunale di Verbania comprende le preture di Domodossola, Omegna, Verbania ed Arona; la circoscrizione del tribunale di Novara comprende le preture di Novara e di Borgomanero.

Con l'istituzione della nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola, avvenuta con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 277, una parte del mandamento pretorile di Arona si trova nella non consueta situazione di dipendere dal tribunale di Verbania e, nello stesso tempo, appartenere alla provincia di Novara.

Nell'eventualità che si optasse per l'adeguamento dei limiti territoriali di competenza giudiziaria con quelli dell'amministrazione provinciale, la città di Arona ed i comuni limitrofi confluirebbero nella circoscrizione di Novara.

Ciò provocherebbe un aggravio del carico di lavoro del tribunale di Novara, attualmente sottodimensionato rispetto alle incombenze di cui è investito.

Nel triangolo Arona-Gozzano-Borgomanero si registra un notevole sviluppo delle attività imprenditoriali, tale da giustificare un servizio giudiziario e di cancelleria commerciale autonomo e staccato da Novara. In quest'ottica, appare utile istituire in Borgomanero una nuova sede di tribunale, come recentemente avvenuto per Nola e Torre Annunziata.

La creazione di un circondario con estensione territoriale e numero di abitanti pari alla attuale fascia intermedia della provincia di Novara, sembra ottimale anche in vista della possibilità di modificare l'ordinamento giudiziario con l'introduzione del giudice unico monocratico di primo grado e con la conseguente limitazione della collegialità ai soli giudizi di appello di tribunale.

Per tali ragioni, la presente proposta di legge mira ad istituire un nuovo tribunale con sede in Borgomanero, potenzialmente in grado di raccogliere un bacino di utenza di circa centomila abitanti. Inoltre, la zona, particolarmente attiva e vivace, può essere con facilità dotata di strutture immobiliari idonee in quanto già esistenti ed in grado di essere adattate allo scopo a costi contenuti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nel distretto della corte di appello di Torino sono istituiti il tribunale ordinario di Borgomanero, la procura della Repubblica presso il tribunale di Borgomanero e la pretura circondariale di Borgomanero.

2. Il tribunale ordinario e la pretura circondariale di Borgomanero hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Arona, Borgomanero, Briga Novarese, Bolzano Novarese, Armeno, Grignasco, Prato Sesia, Cavallirio, Boca, Cureggio, Maggiora, Gargallo, Romagnano Sesia, Veruno, Gattico, Oleggio Castello, Paruzzaro, Invorio, Gozzano, Soriso, Pettenasco, Colazza, Pisano, Meina, Massino Visconti, Lesa, Ameno, Pogno, Dormelletto, Miasino, San Maurizio d'Opaglio, Fontaneto d'Agogna, Cressa, Bogogno, Pella, Carpugnino, Orta San Giulio, Nebbiuno, Castelletto Ticino, Agrate Conturbia, Divignano, Varallo Pombia, Borgo Ticino, Comignago, Suno, Mezzomerico, Pombia, Marano Ticino.

3. Fa parte della pretura circondariale di Borgomanero la sezione staccata di Arona.

4. Nella tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, contenente l'elenco dei circondari dei tribunali non provinciali nei quali le funzioni di pubblico ministero presso le preture vengono temporaneamente attribuite alle procure della Repubblica presso i tribunali medesimi, dopo le parole: « 59) Verbania » sono inserite le seguenti: « 59-*bis*) Borgomanero ».

ART. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito

delle dotazioni dei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, gli organici del tribunale ordinario, della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario e della pretura circondariale di Borgomanero, avuto riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nel territorio compreso nel circondario di cui all'articolo 1, ed a fissare la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

ART. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti nell'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario di Novara ed alla pretura circondariale di Verbania, ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza del territorio rispettivamente del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Borgomanero, sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.

ART. 4.

1. All'onere relativo all'attuazione della presente legge, pari a lire 1.500 milioni per il 1994, a lire 1.000 milioni per il 1995 e a lire 1.000 milioni per il 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.